TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 74

Computo dell'indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo

Per gli ufficiali e sottufficiali che abbiano svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e abbiano percepito le relative indennita', la pensione privilegiata di prima categoria e' aumentata dell'aliquota indicata negli articoli 59 e 60, con un minimo di aumento corrispondente a: quindici ventottesimi, se ufficiali generali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; tredici trentunesimi, se ufficiali superiori o capitani dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; tredici trentatreesimi, se ufficiali subalterni della Arma aeronautica, ruolo naviganti; ventidue quarantesimi, se ufficiali generali del genio aeronautico, ruolo ingegneri, o del Corpo sanitario aeronautico; diciotto quarantesimi, se ufficiali superiori o inferiori del genio aeronautico, ruolo ingegneri, o del Corpo sanitario aeronautico; diciotto quarantacinquesimi, se ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, o del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici; dodici quarantacinquesimi se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti; dieci quarantacinquesimi se sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti. Per i militari di truppa non in servizio continuativo l'aumento di cui sopra e' stabilito nella misura di lire 46.400 se piloti e lire 35.100 se specialisti. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima e' determinato applicando, alla misura dell'indennita' stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui al secondo comma dell'art. 67. In nessun caso la pensione privilegiata puo' superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennita' di aeronavigazione, di volo o di paracadutismo, calcolata ad anno.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, non più in vigore dal 13 luglio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Prima — Diritto al trattamento di quiescenza

Titolo	IV — Trattamento privilegiato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-74-computo-dell-indennita-di-aeronavigazione-di-volo-e-di-paracadutismo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it